

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1058)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1960

Delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative

ONOREVOLI SENATORI. — Le concessioni governative, le autorizzazioni e gli atti in genere emanati dalla pubblica amministrazione, a domanda del cittadino, sono attualmente assoggettati al trattamento tributario previsto dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto presidenziale del 20 marzo 1953, n. 112.

L'attuale tabella delle tasse di concessione governativa, annessa al citato testo unico, si compone di 217 voci, nelle quali sono contemplati i vari atti assoggettati a tributo, il quale, avendo conservato il carattere di una vera e propria tassa, è stabilito per quasi tutte le voci in cifra fissa, in relazione alla natura o alla durata della concessione amministrativa o ad altri parametri rigidamente indicati nella tabella stessa, quali la popolazione del comune, la categoria dell'esercizio commerciale, le dimensioni tecniche aziendali, ecc.

L'azione dello Stato volta a disciplinare, nell'interesse della collettività, con nuovi in-

terventi, l'attività del singolo continuamente protesa verso nuovi campi, ha determinato negli ultimi anni, numerose variazioni qualitative e quantitative negli atti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività stesse, variazioni che non sempre sono state accompagnate dalle conseguenti modifiche alle relative norme tributarie.

La rapida evoluzione avutasi in questi ultimi tempi in alcune forme di attività ha incontrato talvolta e incontra tuttora ostacolo nelle norme tributarie in vigore dimostrate non pienamente adatte a disciplinare i relativi atti amministrativi.

Si ritiene, pertanto, necessario ed urgente procedere al riordinamento delle disposizioni che regolano il tributo allo scopo di renderle più rispondenti alle mutate esigenze e di dare alla materia una organica e razionale disciplina.

Più particolarmente devesi dare conveniente soluzione ai seguenti problemi:

1) il riordinamento delle tasse di concessione governativa con la introduzione nel-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la tabella, allegato A, annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attività analoghe a quelle già colpite, non ancora contemplate nell'anzidetta tabella così da evitare ingiuste sperequazioni;

2) la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente ordinamento o di quelle di limitato rendimento tributario;

3) la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi, che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica, al sopravvento di nuovi ordinamenti legislativi, alla finalità sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, devono essere fiscalmente agevolati;

4) una diversa articolazione della tabella, in modo da meglio adeguare l'incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attività produttive, alle dimensioni delle imprese ed, ove occorra, alle loro strutture;

5) l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, all'importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta;

6) l'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffi-

ci predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

L'attribuzione di tale compito ai funzionari ed impiegati dell'Amministrazione delle tasse e imposte sugli affari si appalesa opportuna in considerazione che l'accertamento delle violazioni di cui trattasi è strettamente connesso alle funzioni da essi esercitate.

Si provvede in tal modo a colmare una grave lacuna esistente nella vigente legislazione.

* * *

Si tratta, come è facile rilevare, della rielaborazione organica di un complesso di norme tributarie, che richiede la conoscenza approfondita delle varie leggi amministrative e dei problemi connessi con l'esercizio delle attività da esso disciplinate.

Tale azione, ispirata a finalità perequative, va svolta nel più breve tempo possibile anche per armonizzare questo particolare settore tributario con gli altri settori della imposizione indiretta.

È evidente, pertanto, l'opportunità che la emanazione di un progetto di legge, che si prefigga il conseguimento degli scopi suaccennati, venga delegata al Governo, al fine di assicurare la necessaria unità di indirizzo nella risoluzione dei problemi suindicati e, nel contempo, di agevolare l'iter legislativo del provvedimento stesso.

A ciò provvede l'unito disegno di legge portante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e nei limiti fissati dalla delega, nuove norme in materia di concessioni governative e a raccoglierle in un unico testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento e il riordinamento del tributo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente, nonchè a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative in un nuovo testo unico.

Art. 2.

Le nuove norme tributarie sulle concessioni governative dovranno prevedere:

1) il riordinamento delle tasse di concessione governativa con la introduzione nella tabella, Allegato A, annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attività, non ancora contemplati nell'anzidetta tabella;

2) la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente ordinamento e di quelle di limitato rendimento tributario;

3) la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi, che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica, o alla finalità sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, meritano di essere fiscalmente agevolati;

4) una diversa articolazione della tabella, in modo da meglio adeguare la incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attività produttive, alle dimensioni delle imprese ed, ove occorra, alle loro strutture;

5) l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta;

6) l'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

Art. 3.

La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla legge ed alla tabella delle tasse di concessione governativa, ai fini e nei limiti degli articoli precedenti.